

**A TUTTI GLI ASSOCIATI ANBIMA
- LORO SEDI -**

Oggetto: Comunicazioni circa il DL 24/12/2021 n. 221

A seguito delle disposizioni contenute nel nuovo decreto siamo a indicare quanto deve essere osservato per lo svolgimento delle attività associative.

- L'art. 1 del decreto prevede un'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al prossimo 31 marzo 2022.
- Il nuovo provvedimento modifica il comma 3 e 4-bis dell'art. 9 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, disponendo che dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass vaccinale passerà da 9 a 6 mesi sia nel caso di completamento del ciclo vaccinale (primario e dose booster), sia in caso di avvenuta guarigione.
- Dalla data di entrata in vigore del Decreto, è previsto:
 - l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi all'aperto, anche in zona bianca, fino al 31 gennaio 2022.
 - per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto, nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive, che si svolgono al chiuso o all'aperto, è previsto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (al momento fissata dal presente decreto al 31 marzo 2022).
 - nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo) è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
- Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge fino al 31 gennaio 2022, sono vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti.
- Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza è consentito l'accesso ai seguenti servizi ed attività esclusivamente ai soggetti in possesso del "Super Green Pass" nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute:
 - musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
 - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
 - centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
 - centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
 - attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Infine, il Decreto-legge dispone che, in zona bianca, anche per i corsi di formazione privati se svolti in presenza, per l'accesso è necessario il possesso del "Green Pass Ordinario".

Con l'occasione riteniamo opportuno rammentare alcuni elementi che dovrebbero ormai essere consolidati nella gestione delle attività associative:

- Le responsabilità relative all'organizzazione delle attività sono in capo al legale rappresentante dell'associazione il quale, in caso di avvenuto comprovato contagio, dovrà dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie alla sua prevenzione.
- L'entrata e l'uscita dal palco (da altri ambienti assimilabili e/o dalla sala prove) dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l'esecuzione musicale se sono mantenute le distanze interpersonali. L'ingresso nei locali dovrà avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall'accesso.
- I musicisti dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro indossando la mascherina.
- Per coloro che suonano gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri.
- Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di un contenitore per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
- I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e di 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco.
- Per il Direttore, la distanza minima con la prima fila dovrà essere di almeno 2 metri.
- Le distanze citate nei precedenti punti possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

Si ricorda e si precisa inoltre che:

- Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
- Qualora gli spazi della sala prove non fossero sufficienti a garantire il distanziamento previsto dalle norme, sia opportuno optare per effettuare le prove per sezioni.

Si rammenta ulteriormente che, al fine di contrastare e contenere il contagio da COVID-19, è necessario verificare la sussistenza di opportune condizioni igienico-sanitarie sintetizzate nelle buone prassi di seguito riportate con le raccomandazioni di:

- mettere a disposizione in tutti i locali soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- areare adeguatamente gli ambienti al chiuso;
- igienizzare gli ambienti e le superfici al termine di ogni attività;
- predisporre una efficace informazione e comunicazione;
- compilare un elenco presenze da mantenere disponibile per almeno 14 giorni, in cui i partecipanti autocertificano di non avere sintomatologie correlabili con il COVID-19.

Con viva cordialità.

Roma, 27 dicembre 2021


M° Giampaolo LAZZERI
Presidente Nazionale